



**Ambito: PREVIDENZA**

### **LAVORO AUTONOMO**

#### **MESSAGGIO DELL'INPS IN MERITO ALL'INDENNITA' UNA TANTUM A FAVORE DEI CO.CO.CO ed altri**

Con il messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023 ha chiarito, in merito al riconoscimento di due indennità una tantum di cui al D.L. n.50/2022 e n. 144/2022 rispettivamente dell'importo pari ad € 200 ed € 150, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca L'Istituto, nel rispetto delle predette disposizioni, è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità in commento siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello ora richiamato della iscrizione alla Gestione separata.

I soggetti aventi diritto devono aver formalizzato iscrizione alla Gestione separata, poiché la stessa non consegue in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.

All'esito delle verifiche effettuate su quest'ultimo requisito per il riconoscimento dell'indennità pari ad € 200 è emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l'iscrizione e le relative domande sono state rigettate.

### GIURISPRUDENZA

#### APPALTO: LA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE NEL CASO D'INFORTUNIO SUL LAVORO

La corte di cassazione con l'ordinanza n. 2991 del 15 febbraio 2023 è intervenuta in merito alla responsabilità civile in caso di infortunio di dipendenti di imprese appaltatrici, precisando che la responsabilità del committente, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, si configura "ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire".

Com'è noto, l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il dovere di sicurezza grava sia sul datore di lavoro che sul committente, tuttavia, tale principio non può trovare automatica applicazione: al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che "non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio".

#### IL LICENZIAMENTO SI CONSIDERA NULLO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Con l'ordinanza la Corte di cassazione nella sentenza del 20 febbraio 2023, n. 5244 -. ha ritenuto nullo il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro era già stata oggetto di preventiva comunicazione.

Preme rammentare, al riguardo, che il licenziamento si considera NULLO se è determinato da una delle seguenti ragioni:

- credo politico o fede religiosa;
- appartenenza al sindacato e alle attività sindacali;
- discriminazione sindacale, politica, razziale, religiosa, di lingua o sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o su convinzioni personali;
- per motivi di matrimonio o per gravidanza;
- per ritorsione e rappresaglia;
- licenziamento orale (ossia non comunicato in forma scritta).

(PERIODO di COMPORTO = è un periodo di tempo in cui il lavoratore subordinato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto).

■